

## Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari

numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.1, 1.2, 1.3	Il diritto si applica anche all'albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (d.lgs 3 aprile 2006, n.152)
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive. Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerai, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerai.
7	La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (art. 12 e 13 del reg. n. 316/2000" negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4	L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n.235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico della camera di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6, 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - classe C = inferiore a 0,3 mil.)
8.10	Per altri titoli di proprietà industriali si intendono : - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali. Per tali titoli la domanda di deposito è consentita solo con modello cartaceo
9	Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.
10	Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n. 223.